

# Comune di Limido Comasco

PROVINCIA DI COMO



## **REGOLAMENTO del REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI**

### **INDICE**

Art. 1 - Principi e finalità

Art. 2 - Definizione dell'attività di volontariato e ambiti di applicazione

Art. 3 - Disciplina applicativa della prestazione di volontariato civico

Art. 4 - Requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro dei Volontari Civici

Art. 5 - Bando e modalità di Istituzione del Registro dei Volontari Civici

Art. 6 - Avvio e svolgimento dell'attività di volontariato

Art. 7 - Cancellazione dal registro

Art. 8 - Copertura assicurativa ed altri obblighi del Comune

Art. 9 - Doveri del volontario civico

Art. 10 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazioni

## Articolo 1 – Principi e Finalità

1. Il Comune di Limido Comasco, in conformità al dettato costituzionale e i principi dello Statuto Comunale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività e servizi di interesse generale, volti al conseguimento del bene comune, stimolando il senso di corresponsabilità e di appartenenza al territorio.
2. Il presente regolamento intende disciplinare l'attività di volontariato civico quale forma di cittadinanza attiva, prestata da liberi cittadini singoli, residenti preferibilmente sul territorio del Comune di Limido Comasco e/o nei comuni limitrofi, purché iscritti al Registro dei Volontari Civici del Comune di Limido Comasco.
3. Rimane escluso dall'ambito di questo Regolamento il Servizio di Protezione Civile, nonché l'attività di volontariato svolta da parte delle relative organizzazioni, che resta disciplinata dalle vigenti norme di legge, dai regolamenti comunali e dalle convenzioni specifiche che ne definiscono le modalità di intervento e collaborazione con l'Ente.

## Articolo 2 – Definizione dell'attività di volontariato e ambiti di applicazione

1. In conformità agli articoli 1 e 2 della legge nazionale n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato), l'attività di volontariato viene definita come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini o nuclei o gruppi. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali.
2. Il volontario civico può svolgere tutte le attività di pubblico interesse di competenza del Comune e da esso individuate, che non siano espressamente riservate da leggi e regolamenti ad altri enti. A titolo esemplificativo non esaustivo, le attività del servizio di volontariato civico sono le seguenti:
  - a) **area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa**, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, servizio di trasporto/accompagnamento anziani, disabili presso strutture ospedaliere, Centro Medico Polifunzionale di Medicina Generale, assistenza in generale o altro anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;
  - b) **area impegno civico** relativo alla tutela e al miglioramento della qualità della vita, protezione dei diritti della persona, tutela e valorizzazione dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, diritti degli animali, cura e manutenzione delle aree verdi (aiuole, parchi), arredo urbano, edifici di proprietà comunale quali ad esempio scuole, centri civici, strutture comunali destinate all'erogazione di servizi, ecc.; attività di vigilanza presso edifici scolastici, aree campestri, aree/parchi gioco bambini ed aree verdi, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini ("nonni vigili"), accompagnamento casa-scuola e/o scuola-casa dei bambini (piedibus), distribuzione di materiale informativo e di promozione relativo ad iniziative e/o eventi portanti finalità espresse dal presente Regolamento; attività per servizi di

logistica in occasione dello svolgimento di manifestazioni sul territorio, sorveglianza e assistenza in occasione di manifestazioni in prossimità di aree e strutture pubbliche frequentate dalla popolazione.

- c) **area culturale/sportiva/ricreativa**, relativa alla promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive, ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale e/o organizzate da altri soggetti, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.
3. E' fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari civici lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

### **Articolo 3 – Disciplina applicativa della prestazione di volontariato civico**

1. Il Volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della collettività e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La scelta del Volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno o necessità.
3. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi svolti dall'Amministrazione. I volontari non possono pertanto essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente dell'Ente, bensì potranno collaborare con loro, unicamente per integrare la qualità dei servizi offerti al territorio, e/o per sperimentare, con l'originalità del loro apporto, forme di intervento innovative, a favore della comunità e del territorio.
4. La prestazione del Volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Si intende perciò una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche e/o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
5. L'attività del volontario comunale è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è pertanto incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.
6. Il Volontariato civico è prestato in forma volontaria e gratuita; non può essere retribuito in alcun modo, neppure in forma indiretta e neppure dal soggetto che beneficia della prestazione; è previsto e possibile il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate dal volontario, nello

svolgimento delle attività preventivamente autorizzate, secondo le modalità determinate dal Gruppo di Coordinamento.

7. I volontari operano nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività. I volontari, nello svolgimento delle prescritte attività, sono tenuti al rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e sulla riservatezza così come prescritti dal regolamento Ue 679/2016 e successive modifiche.

#### **Articolo 4 – Requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro dei Volontari Civici**

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale Volontario civico , con questo Ente dovrà possedere i seguenti requisiti:
  - 1) età non inferiore ad anni 18;
  - 2) idoneità psico-fisica in relazione allo svolgimento dell'incarico;
  - 3) godimento di diritti civili e politici (non aver subito condanne penali che comportino l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici);
  - 4) cittadinanza italiana o comunitaria, oppure se di paese extracomunitario, possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
2. Possono svolgere servizi di volontariato anche cittadini pensionati, persone con invalidità o disabilità, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione psico-fisica. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività operativa, l'Ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un impiego compatibile con la propria condizione.
3. Nella scelta dei candidati non potrà essere in alcun modo attuata discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario comunale.
4. Per particolari e specifiche attività, che richiedono specifiche competenze, conoscenze, attitudini o predisposizioni, l'Ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

#### **Articolo 5 – Bando e modalità di Istituzione del Registro dei volontari civici**

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, viene pubblicato sul sito web istituzionale un Bando, nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nel Registro e le modalità di presentazione della relativa domanda d'iscrizione.
2. Il bando è aperto, e non ha pertanto scadenza.
3. Le domande d'iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione da un Gruppo di Coordinamento composto da tre membri: il Sindaco che, direttamente, o indirettamente attraverso suo delegato, ne

assume la Presidenza, e due membri esterni al Consiglio Comunale e nominati tramite delibera di Giunta

4. Il Gruppo di Coordinamento accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. Talora può richiedere al candidato un colloquio per acquisire maggiori elementi ai fini della valutazione della domanda e per verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione ai servizi verso cui è stata espressa preferenza da parte del volontario. In caso di esito negativo della valutazione della domanda, il Gruppo di Coordinamento comunica al candidato il diniego all'iscrizione.
5. E' facoltà del Comune richiedere, ove necessario, integrazioni alla documentazione presentata ai fini dell'iscrizione all'albo.
6. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'Ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti (vedi art. 4), abbiano presentato la relativa domanda di iscrizione.
7. Il Volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.
8. Il Registro dei Volontari del Comune di Limido Comasco è mantenuto e conservato agli atti dall'ufficio Anagrafe

## **Articolo 6 - Avvio e svolgimento attività di volontariato**

1. I volontari iscritti nel Registro comunale vengono individuati dal Gruppo di Coordinamento ( cfr art 6 punti 3, 4 e 5) sulla base delle esperienze, delle conoscenze, attitudini e disponibilità dichiarate dai candidati volontari, e sulla base di un eventuale colloquio preliminare.
2. Il Gruppo di Coordinamento convoca e incarica il volontario in base alle necessità che vengono individuate sul territorio e all'interno dei vari ambiti, verificando preventivamente il mantenimento dei requisiti in capo allo stesso, previsti dal presente Regolamento. Il volontario risponde dell'adempimento delle funzioni assegnate esclusivamente al Gruppo di Coordinamento o a persona da essa incaricata, competente per materia.
3. Il Gruppo di Coordinamento avrà cura di informare, istruire e, se necessario, formare il volontario civico circa le modalità di svolgimento delle attività e le normative di riferimento a cui attenersi; è suo compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del volontario civico.
4. All'inizio delle attività, il Gruppo di di Coordinamento predisponde di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.
5. I volontari si atterranno alle disposizioni convenute con il responsabile per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessarie.
6. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari dovranno impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto. I volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione al Gruppo di

Coordinamento, delle interruzioni che dovessero intervenire per giustificato motivo nello svolgimento delle attività.

## **Articolo 7 - Cancellazione dal registro**

I volontari saranno cancellati dal Registro

- per loro stessa rinuncia;
- per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- per gravi negligenze nello svolgimento delle attività risultanti da comunicazione scritta del Sindaco o del Gruppo di Coordinamento;
- per ripetuto o immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato disponibilità.

## **Articolo 8 – Copertura assicurativa ed altri obblighi del Comune**

1. L'Ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività di volontariato civico.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi, conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di mezzi o veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'Ente.
4. Il Comune di Limido Comasco è tenuto, nei confronti del volontario civico attivo, a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura del Responsabile del servizio a cui è adibito.
5. Attraverso il Responsabile del servizio interessato, il Comune fornirà ai Volontari, a propria cura e spese, le attrezzature, i mezzi e gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività. Ogni volontario sarà inoltre dotato di un tesserino di riconoscimento, da utilizzare durante l'espletamento delle attività. Tutto il materiale sarà riconsegnato al Gruppo di Coordinamento, al termine della collaborazione di volontariato.

## **Articolo 9 - Doveri del volontario civico**

1. Il volontario che accetta di espletare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto a:
  - a) Svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza, perizia e prudenza, con senso di responsabilità, di impegno, con lealtà e spirito di servizio, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini, conformemente all'interesse pubblico ed in piena osservanza del presente Regolamento e delle vigenti disposizioni in materia;

- b) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione durante lo svolgimento delle sue attività;
  - c) Utilizzare le eventuali attrezzature, mezzi e strumenti assegnati con la massima diligenza, perizia e cura;
  - d) Svolgere la propria attività con discrezione e nel rispetto del segreto d'ufficio;
  - e) Osservare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la normativa in materia di privacy (D.lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle attività a cui è adibito, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi;
  - f) Comunicare tempestivamente all'Ufficio Anagrafe e/o al Gruppo di Coordinamento eventuali assenze o ritardi (es. per malattia o altre cause) a svolgere la propria attività nonché tutti quegli aspetti e circostanze non previste nell'accordo sottoscritto.
2. E' fatto divieto ai volontari comunali di accettare qualsivoglia remunerazione per le attività svolte ( cfr art 3 punto 6)
3. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile per qualsiasi comportamento avente natura di illecito penale, civile o di altra natura, e l'Amministrazione Comunale e i dipendenti sono pertanto sollevati da qualsivoglia responsabilità in ordine all'opera prestata dal volontario medesimo. Il Sindaco e il Gruppo di Coordinamento valuterà di volta in volta e secondo la gravità del comportamento posto in essere, se giungere alla revoca dell'accordo e all'eventuale esclusione dal Registro dei volontari comunali in via definitiva.

#### **Articolo 10 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazione**

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la Delibera di approvazione.
- 2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.
- 3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato e mediante affissione di appositi avvisi all'Albo pretorio comunale, nei consueti luoghi pubblici di affissione